



COMUNE DI INVORIO

provincia di Novara

P.zza Vittorio Veneto 2

Cod. Fisc. e Partita IVA 00415950039

« « « « « « « «

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI URBANI.

« « « « « « « «

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/07/1995.

Modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2000.

Modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2004.

Modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2005.

Modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 25 del 21/09/2005.

Modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2007.

Modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2008.

Come da ultimo modificato con DCC n. 13 del 31/03/2008

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto dei regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento dei servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Classi di contribuenza
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 - Denunce
- Art. 14 - Decorrenza della tassa e rimborsi
- Art. 15 - Mezzi di controllo
- Art. 16 - Sanzioni ed interessi
- Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 17 bis - Compiti degli Uffici interni
- Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Locali ed aree non tassabili

1. Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:

- a) i solai e i sottotetti di altezza media non superiore a mt. 2,40 o privi di collegamento diretto e continuo con l'abitazione principale, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso;
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- c) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo;
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo e quando sia previsto il rilascio dell'immobile da parte degli occupanti;
- e) le costruzioni rurali ad uso abitativo di fatto non utilizzate, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- f) i locali a celle frigorifere;
- g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;

- h) i locali e le aree o parti di essi in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all' art. 62, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993; l' intassabilità è condizionata alla presentazione, da parte del soggetto interessato, di copia conforme all' originale, ai sensi della legge n. 15/1968, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento dei rifiuti prodotti ;
- i) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alla porzione di esse in cui si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che, usualmente, caratterizzano tali lavorazioni; di contro, sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- l) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- m) edifici adibiti a qualsiasi culto e locali connessi a tale attività.

Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1° comma dell' art. 65 del D Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locati ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un' attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la superficie attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138.¹

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall' area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
in misura pari al 40% della tariffa, se fuori dalla zona dalla perimetrata
3. Le condizioni previste al comma 4 dell' art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congrue termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

¹ Comma 4 inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2007;
Riferimento Art. 1 comma 340 L. 30-12-2004, n. 311 e s.m.i.;

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 50 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8²

Parti comuni del condominio

1. Non sono soggette a tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti all'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili attualmente previste, di cui all'allegata tabella A.

Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

le abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del comune.

2. L'esenzione è accordata di anno in anno su domanda dell'interessato, in base a certificazione rilasciata dal responsabile del Dipartimento Servizi Sociali attestante la sopracitata circostanza.

Art. 11

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di :

- a) abitazioni con unico occupante: 30%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da componenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 10%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune : 10%;

² Articolo così modificato con DCC n. 25 del 21/09/2005;

- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all' anno, in località fuori del territorio nazionale: 20%
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell' effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART. 12

Tassa giornaliera di smaltimento³

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento. L'ammontare complessivo non può in ogni caso essere inferiore ad • 0,51. Si fanno salvi gli effetti degli arrotondamenti di imposta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 27/12/2006 n. 296.⁴
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali devono, ai sensi dell' art 70 dei D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell' uso dei locali delle aree stesse.
3. E' facoltà del Comune richiedere ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D. Lgs. 507/1993, all'Amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63 comma 3, del D. lgs- 507/1993, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.⁵

³ Articolo così modificato con DCC n. 3 del 25/03/2005;

⁴ Comma 2 integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2007;

⁵ Comma 3 così modificato DCC n. 25 del 21/09/2005;

4. La denuncia deve contenere:

- a) l' indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l' ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l' uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L' ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa e rimborsi ⁶

1. La tassa ai sensi dell' art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

2. L' obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l' utenza.

3. La cessazione nel corso dell' anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all' abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l' utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall' ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione di cui al comma precedente. Quest' ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

6. In ogni altro caso per lo sgravio od il rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di cinque anni dall'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti al contribuente gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati nella misura del tasso legale annuale tempo per tempo vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. ⁷

⁶ Articolo 14 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2007;

⁷ Articolo 14 comma 6 introdotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2007;
Riferimento Art. 1 comma 164 e 165 Legge 27/12/2006, n. 296;

Art. 15
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16
Sanzioni ed interessi⁸

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di tributi ed addizionali si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati nella misura del tasso legale annuale tempo per tempo vigente, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso⁹

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71, dall'art. 72 e dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 161 e 162 della legge 27/12/2006 n. 296, e della normativa collegata a tale materia.

1 bis. Gli importi derivanti dall'attività di accertamento possono essere riscossi anche tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

1 ter. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo oggetto di avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione, si procede alla riscossione coattiva secondo la procedura dell'iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. 602/1973 e s.m.i. affidato agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. n. 203/2005 conv. L. 248/2005 e s.m.i.

2. Il contenzioso, è esercitato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

⁸ Articolo modificato con DCC n. 25 del 21/09/2005 e successivamente integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2007;
Riferimento Art. 1 comma 165 Legge 27/12/2006, n. 296;

⁹ Articolo modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 03/04/2007 e successivamente integrato nei commi 1. bis - 1 ter e 2 dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 31/03/2008;

Art. 17 bis
Compiti degli Uffici interni¹⁰

1. l'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio Tributi.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59. comma 2, secondo periodo, 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996¹¹.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.¹²

¹⁰ Articolo inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 03/04/2007;

¹¹ Fatte salve le modifiche regolamentari successivamente intervenute;

¹² Comma 2 inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2007;

RIEPILOGO CATEGORIE DI CONTRIBUENTE

CLASSE I	locali destinati ad uso abitazione, residences, affittacamere (anche locali destinati a vari servizi), autorimesse, e boxes privati
CLASSE II	locali destinati ad uso uffici pubblici, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, stazioni di autobus, circoli senza fini di lucro, scuole private, istituti di educazione, autorimesse e box di enti
CLASSE III	locali destinati ad uso uffici privati, banche ed istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, gabinetti dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura private, studi artistici
CLASSE IV	locali destinati ad uso grandi magazzini, supermercati, esercizi ortofrutticoli, di fiori, commerciali all'ingrosso, commerciali al minuto, pescherie, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi, edicole, farmacie, aree commerciali, ristoranti,
CLASSE V	Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini artigianali, impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, campeggi, rimesse di roulotte e simili, studi fotografici, magazzini di spedizione, impianti tecnici di riscaldamento e di condizionamento.
CLASSE VI	Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande
CLASSE VII	Locali destinati ad uso cinematografi, teatri, studi televisivi, e teatri di posa
CLASSE VIII	Locali destinati ad uso di circoli privati e di ritrovo, sale di incisione, autoscuole, scuole di ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di divertimento, platee per balli all'aperto.
CLASSE IX	Locali destinati ad uso ospedali pubblici, istituti pubblici di ricovero assistenziali, scuole pubbliche, scuole private paritarie (riconosciute ai sensi della L. 10/03/2000, n. 62).
CLASSE X	Locali non compresi nelle precedenti categorie